



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

## Adeguata verifica della clientela nella normativa antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti

di Gennaro Rotondo

### ABSTRACT

*The d.lgs. n. 231/2007 (Articles 15 to 35) requires a policy of strong control, to say a high level discipline of customer knowledge. This discipline implies that controllers will severely identify customers at high risk of money laundering. The risk can be deduced from: the nature of counterpart, the type of required service, the geographical area. In this context, professionals are required to carry out a task that goes far beyond the mere checking of the identity of people requiring the service (risk based approach). In fact, professionals have to realize an accurate customer knowledge and a continuous monitoring of all aspects of the professional connection.*

SOMMARIO: 1. Premessa. Lotta al riciclaggio e adeguata verifica della clientela. – 2. Identificazione del cliente e applicazione degli obblighi di adeguata verifica ai professionisti. – 2.1. Il titolare effettivo. – 3. Scopo e natura del rapporto continuativo. Controllo del rapporto continuativo. – 4. Obbligo di astensione. – 5. Modalità semplificate di adeguata verifica della clientela. – 6. Modalità rafforzate di adeguata verifica della clientela. – 7. Identificazione da parte di terzi. – 8. Gli adempimenti dei professionisti collaboratori dello studio. – 9. Comunicazione UIF sui comportamenti anomali relativi all'utilizzo dei *trust*. – 10. Rapporto UIF 2013. Riciclaggio ed evasione fiscale. – 11. Osservazioni conclusive.

***1. In un contesto di mercati sempre più integrati, la lotta a fenomeni come il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite si attua non solo attraverso il diritto penale, ma anche sul piano amministrativo e finanziario, con strumenti che consentano di prevenire o individuare le condotte criminali ove esse si manifestano con maggiore frequenza e intensità, cioè all'interno delle istituzioni e dei mercati.***

Le politiche legislative devono, inoltre, superare i confini nazionali, le risposte degli Stati devono essere coordinate, esprimere regole uniformi o, quanto meno, omogenee e convergenti atte a ostacolare possibili arbitraggi regolamentari<sup>1</sup>. L'offerta di fondi di dubbia provenienza (come anche di risorse sottratte all'imposizione fiscale) costituisce, infatti, un

<sup>1</sup> Cfr. G. CASTALDI, *Il d.lgs. 231/2007 e la normativa d'attuazione. Il contributo dell'UIF alla lotta alla corruzione*, intervento al Convegno "Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali", Courmayeur, 28-29 settembre 2012, p. 3.

richiamo per i Paesi che intendono favorire l'afflusso di risorse, sebbene questo implichi un'attenuazione dei controlli sulla provenienza e sull'impiego delle somme. La lotta al riciclaggio deve essere, pertanto, un obiettivo primario per tutti i sistemi economico-finanziari che aspirano ad essere stabili ed evoluti.

In tale ambito, l'adeguata verifica della clientela rappresenta il primo dei tre pilastri su cui si fonda il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo predisposto dalla normativa comunitaria e da quella italiana (il decreto legislativo n. 231/2007 e le relative disposizioni secondarie), insieme agli obblighi di registrazione (e conservazione delle informazioni) e alla segnalazione delle operazioni sospette. Naturalmente, si tratta di una serie di adempimenti strettamente correlati e conseguenti tra loro.

Con la previsione degli obblighi di adeguata verifica, il decreto n. 231/2007 (agli artt. da 15 a 35) reca una disciplina rafforzata in tema di conoscenza della clientela <sup>2</sup> che impone ai destinatari della stessa di commisurare il rigore degli adempimenti di identificazione dei clienti al rischio di riciclaggio desumibile dalla natura della controparte, dal tipo di servizio richiesto, dall'area geografica di riferimento (c.d. approccio basato sul rischio). L'elemento del rischio deve, quindi, essere preso in considerazione non solo per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l'applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata verifica della clientela in relazione, rispettivamente, a ipotesi di rischio minore o maggiore <sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *In argomento, v. S. MIELI, Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio, intervento al Convegno "Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette", Compliance Dexia Crediop, Roma, 24 giugno 2010, p. 2, secondo cui l'efficacia delle misure introdotte con il d.lgs. n. 231/2007 trae rinnovata forza da un'impostazione della regolamentazione che realizza un'anticipazione della soglia di tutela, dettagliando e rafforzando il percorso che mira all'adeguata conoscenza del cliente. Inoltre, un ruolo determinante è attribuito sia alla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni previste dal decreto sia allo stretto coordinamento tra gli attori istituzionali che, a vario titolo, sono chiamati a dare il proprio contributo nella prevenzione e nel contrasto di questi fenomeni criminali. In generale, sulla disciplina dell'adeguata verifica della clientela, v. anche C. RUGGIERO, La nuova disciplina dell'antiriciclaggio (dopo il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), Utet, Torino, 2008, p. 99 ss.; M. CARBONE, Soggetti e obblighi di adeguata verifica della clientela, in CAPOLUPO, CARBONE, BATTAGLIA, STURZO, Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti, Ipsoa, Milano, 2012, p. 201; R. RAZZANTE, La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Giappichelli, Torino, 2011, p. 88 ss.*

<sup>3</sup> Si tratta di un più esteso dovere di *customer due diligence* – da espletarsi per mezzo di informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sulla natura e scopo della relazione d'affari – che comporta un monitoraggio continuo sull'andamento del rapporto; cfr. S. MIELI, *Il nuovo approccio*, cit., p. 4.

Ne consegue che il tipo di approfondimento richiesto ai professionisti va ben oltre il mero accertamento dell'identità del soggetto che richiede la prestazione essendo finalizzato ad una approfondita conoscenza e al continuo monitoraggio del relativo rapporto <sup>4</sup>.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; identificare l'eventuale titolare effettivo; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, tenendo conto delle caratteristiche soggettive e oggettive del cliente.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i professionisti sono tenuti ad osservare criteri riferiti al tipo di cliente (elementi soggettivi), ovvero all'operazione o al rapporto continuativo (elementi oggettivi).

I professionisti devono osservare gli obblighi di adeguata verifica, in particolare, nei seguenti casi: quando si instaura un rapporto *continuativo*; quando si eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dall'importo, da deroghe, esenzioni; quando il valore dell'operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile; quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

---

<sup>4</sup> La disciplina richiede al professionista di effettuare una valutazione del rischio fin dal momento in cui riceve l'incarico e impone un obbligo di astensione dal compimento della prestazione nel caso in cui i risultati di detta valutazione sconsiglino in assoluto l'instaurarsi del rapporto professionale (v. *infra*); in senso critico, v. ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (IRDCEC), *Antiriciclaggio: check list per l'adozione delle misure di legge negli studi professionali*, documento n. 19, maggio 2013, p. 7; in tal senso, anche G. CASTALDI, *Il d.lgs. 231/2007*, cit., p. 9, il quale ricorda, altresì, come la adeguata verifica della clientela rappresenti l'aspetto più innovativo introdotto col recepimento della Terza direttiva.

*2. Gli obblighi di registrazione e le modalità di conservazione dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica sono finalizzati, per esplicita indicazione legislativa, a consentirne la ricerca e l'utilizzo in caso di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per le attività di analisi della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o delle altre autorità competenti. La registrazione dei dati va effettuata con tempestività e, comunque, non oltre trenta giorni dal compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale <sup>5</sup>.*

L'identificazione è *diretta* quando la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente. Qualora il cliente sia una società o un ente va verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono identificati i rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Al fine di verificare il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela (ordinaria, semplificata o rafforzata), vanno richiamate le istruzioni contenute nell'allegato alla Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 <sup>6</sup> (nel prosieguo, "Circolare GdF"). A tal fine, è necessaria l'acquisizione di un elenco anagrafico dei clienti, delle operazioni e delle prestazioni professionali distinte per rilevanza di importi e, per gli studi di piccole dimensioni, dei fascicoli della clientela.

In conformità agli indicatori individuati dall'art. 20 del d.lgs. 231/2007 ai fini della valutazione del rischio legato a ciascun cliente (e relativa operazione), i campioni che vengono analizzati dalla Guardia di Finanza in un'eventuale ispezione attengono alle prestazioni professionali riconducibili ai nominativi di clienti: maggiormente ricorrenti nell'attività del professionista; non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista; che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni o di prestazioni professionali di importo significativo; che ricorrono frequentemente all'uso di contante, a libretti di deposito al portatore, a valuta estera e all'oro; che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società per importi palesemente sproporzionati rispetto a quelli di mercato; nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, avendo particolare riguardo alle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata o non rientranti tra i Paesi terzi equivalenti ai fini antiriciclaggio; che presentano precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;

<sup>5</sup> Cfr. S. MIELI, *Il nuovo approccio*, cit., p. 5.

<sup>6</sup> Nelle quali si afferma, anzitutto, che l'unità operativa preposta al controllo debba selezionare un campione di operazioni e/o prestazioni professionali potenzialmente soggette all'assolvimento dello stesso, cfr. Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 83607, *Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta*, Roma, 19 marzo 2012.

che presentano profili di incongruenza tra le operazioni poste in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale; catalogati quali persone politicamente esposte (in seguito p.e.p.)<sup>7</sup>, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. o), del d.lgs. 231/2007; nei confronti dei quali sono state rese prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, *trust* o strutture analoghe<sup>8</sup>.

Con riferimento ai riscontri documentali, la disciplina prevede la possibile acquisizione, oltre che della documentazione conservata dal professionista ispezionato ai fini antiriciclaggio, anche di «quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo di rischio». Sul punto, si esprime in termini di “perplexità” il documento IRDCEC del maggio 2013<sup>9</sup>, lasciando trasparire una (ormai obsoleta) visione del ruolo del professionista come depositario di “segreti” relativi all'operatività del proprio cliente che, laddove non integranti violazioni di altra natura, non si comprende quale tipo di pregiudizio possano arrecare al cliente stesso nel momento in cui vengano “disvelati” nell'ambito di una verifica antiriciclaggio.

Al fine di operare ulteriori riscontri, infatti, la Guardia di Finanza può esaminare gli strumenti informatici utilizzati presso lo studio e in particolare le e-mail e gli altri documenti acquisiti in sede di accesso. Tali dati possono essere utilizzati a fini fiscali, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 231/2007, suscitando anche in questo caso la “preoccupazione” dei Dottori commercialisti (v. *supra*).

Sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la Guardia di Finanza verifica il rispetto dell'adeguata verifica della clientela e, in caso affermativo, se siano state correttamente applicate le modalità ordinarie, semplificate o rafforzate previste dalla legge.

In caso di adeguata verifica *ordinaria*, il professionista deve accertarsi di aver predisposto le relative misure secondo le modalità imposte dall'art. 19 del d.lgs. n. 231/2007. Con riferimento alla tempistica, la Guardia di Finanza sottolinea come il cliente e il titolare effettivo debbano essere identificati prima del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione della prestazione, mentre per la clientela già acquisita l'adeguata verifica si

---

<sup>7</sup> Per “persone politicamente esposte” si intendono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, i loro familiari diretti o coloro con cui intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del d.lgs. n. 231/2007. Ponendo rimedio all'evidente carenza dell'attuale disciplina antiriciclaggio, la proposta di quarta direttiva antiriciclaggio formulata dalla Commissione Europea estende le disposizioni in materia di persone politicamente esposte anche ai cittadini residenti in ciascuno degli Stati attuatori: in altre parole, oltre alle persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari, potranno essere ritenute “politicamente esposte” anche quelle nazionali; in argomento, v. anche IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 10 s.

<sup>8</sup> In tema v., altresì, IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 7 s.

<sup>9</sup> Cfr. documento IRDCEC, citato nelle note precedenti (spec. p. 7).

applica al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che va operata in ogni momento<sup>10</sup>.

Di evidente rilievo ai fini del corretto adempimento, risulta essere quanto specificato dal Ministero dell'Economia e delle finanze<sup>11</sup> circa la necessità, per i soggetti obbligati, di stabilire tempi e modalità di acquisizione di dati aggiornati della clientela sulla base di un'autonoma valutazione del rischio da realizzarsi comunque nei casi di revisione del rapporto professionale (ad esempio, scadenza della documentazione identificativa precedentemente esibita, rinnovo del fido, rinegoziazione delle condizioni contrattuali, modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi di investimento e così via) in occasione del primo contatto utile con i clienti. Il Ministero ha precisato, altresì, che l'acquisizione dei dati aggiornati ai fini degli obblighi di adeguata verifica deve avvenire in tutti i casi in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero se vi siano dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti<sup>12</sup>.

Inoltre, nella fase di identificazione della clientela è opportuno (in via cautelativa per il soggetto obbligato) conservare in fotocopia i documenti utilizzati. In caso di opposizione da parte del cliente a che il professionista tratti copia del documento di riconoscimento, occorre valutare se tale atteggiamento possa costituire elemento significativo per attivare la procedura di segnalazione di operazione sospetta. Il professionista può, comunque, procedere all'identificazione del cliente, non essendo obbligatoria per legge l'acquisizione di copia del documento. Tuttavia, bisogna considerare che, nel caso di ispezioni, le autorità competenti richiedono sistematicamente copia della documentazione utilizzata in sede di identificazione.

2.1. Va identificato, come si accennava, anche il c.d. *titolare effettivo*. Tale è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

L'identificazione del titolare effettivo deve avvenire contestualmente a quella del cliente e – in caso di persone giuridiche, *trust* e soggetti giuridici analoghi (come le società fiduciarie) – il professionista deve adottare misure adeguate e parametrare alla situazione di rischio per

---

<sup>10</sup> Il che comporta, in caso di rischio elevato, la “immediata attualizzazione della verifica ordinaria del cliente, cfr. *Circolare GdF n. 83607*, cit.

<sup>11</sup> Il riferimento è alla nota di chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 28108 del 6 aprile 2009, indirizzata alla Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; v. anche IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 8.

<sup>12</sup> V. art 15, comma 1, lett. c) e d); art. 16, comma 1, lett. d) ed e); art. 17, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 231/2007.

comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente stesso.

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, il professionista può ricorrere ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque, nonché alle informazioni fornite dal cliente (*ex art. 21 del d.lgs. 231/2007*).

La norma fa riferimento ad una generica necessità di "ottenere in altro modo" le informazioni relative al titolare effettivo, senza però delimitare il perimetro delle attività che il professionista in concreto dovrebbe svolgere. Ne consegue che, non essendo individuato l'ambito di azione di quest'ultimo per reperire informazioni, da un lato, non è possibile trarre alcuna conclusione in merito al limite posto a tale attività di accertamento, dall'altro restano incerti i confini di un'eventuale responsabilità di tipo omissivo<sup>13</sup>.

L'identificazione del titolare effettivo deve avvenire mediante un documento d'identità non scaduto al momento in cui l'obbligo è assolto; se il cliente è una società o un ente, ai fini del controllo rileva altresì la circostanza che il professionista abbia verificato anche l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, nonché l'identità dei rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere<sup>14</sup>.

3. Rappresenta parte integrante dell'adeguata verifica della clientela anche l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione o della prestazione professionale.

Normalmente dette informazioni dovrebbero essere raccolte sotto forma di dichiarazione rilasciata dal cliente, *ex art. 21 del d.lgs. n. 231/2007*, e conservate all'interno del fascicolo ad esso dedicato.

Nella pratica, la natura è insita nel tipo di rapporto che si va ad instaurare (apertura di conto corrente, deposito titoli, prestazione professionale di varia natura, e così via), mentre per quanto riguarda lo scopo occorre raccogliere dal cliente, all'atto dell'avvio del rapporto stesso, apposita dichiarazione<sup>15</sup>.

Infine, gli adempimenti in materia di adeguata verifica ricomprendono, altresì, una costante attività di controllo nel corso del rapporto continuativo.

È fondamentale, infatti, l'introduzione di idonei strumenti di verifica della clientela, che comportino l'acquisizione, l'esame ed il costante aggiornamento dei dati rilevanti per la definizione del grado di rischio alla stessa associato. È la completezza del quadro conoscitivo

<sup>13</sup> Sul punto, ritengono necessario interpretare in modo restrittivo tutte le disposizioni che sembrano attribuire al professionista un ruolo di tipo investigativo, A. DE VIVO, M. GALLUCCI, *Antiriciclaggio. nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 46; nel senso di interpretare come attività di tipo investigativo tali compiti del professionista anche IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 9; v., inoltre, in argomento la *Circolare* GdF n. 83607, cit.

<sup>14</sup> Cfr. IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 9.

<sup>15</sup> Cfr. IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 9.

a disposizione del professionista che consente, in massima parte, la corretta valutazione degli elementi di anomalia presenti nelle operazioni poste in essere dalla clientela, ai fini della eventuale segnalazione di operazioni sospette<sup>16</sup>.

È stato evidenziato che tra adeguata verifica dei clienti, tracciabilità delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette esiste una stretta correlazione. Molte anomalie, infatti, sono desumibili dalla mancanza di coerenza tra le caratteristiche soggettive del cliente, accertate in sede di adeguata verifica, e i suoi comportamenti finanziari. Se il profilo finanziario del cliente non viene correttamente definito all'inizio del rapporto, monitorato e correttamente tracciato, diverse condotte anomale possono sfuggire ai controlli<sup>17</sup>.

Ai fini in questione, pertanto, è opportuno che il fascicolo del cliente contenga anche la documentazione comprovante lo svolgimento del controllo costante nel corso della prestazione professionale, mediante l'aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute, nonché delle eventuali considerazioni formulate dal professionista<sup>18</sup>.

Pertanto, laddove necessario, occorre aggiornare i dati e la documentazione relativa alla clientela. In genere, il momento opportuno per successive verifiche è quello in cui viene richiesta l'esecuzione di una transazione rilevante o in cui si rileva un cambiamento sostanziale nell'operatività del cliente.

4. Il decreto antiriciclaggio (art. 23) disciplina il c.d. obbligo di astensione dalla prestazione richiesta dal cliente. Qualora il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, deve astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero deve porre fine agli stessi ove siano già in essere, valutando nel contempo di inviare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

Ci sono alcuni casi in cui l'obbligo di astensione è derogabile: quando sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto (come accade per i notai, ad esempio); quando l'operazione per sua natura non può essere rinviata ovvero l'astensione può ostacolare le indagini, casi in cui tali permane l'obbligo di segnalazione alla UIF subito dopo avere eseguito l'operazione; quando il professionista è impegnato nell'esame della posizione giuridica del cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso cliente in un procedimento giudiziario.

Nelle ipotesi in cui il professionista sia in possesso di disponibilità finanziarie (fondi, strumenti finanziari, ecc.) di spettanza del cliente, deve restituirle mediante bonifico su conto

<sup>16</sup> Cfr. S. MIELI, *Il nuovo approccio*, cit., p. 6.

<sup>17</sup> Così, G. CASTALDI, *Il d.lgs. 231/2007*, cit., p. 10.

<sup>18</sup> Cfr. IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 9.

corrente indicato dal cliente stesso e specificando alla banca destinataria il motivo del bonifico (*i.e.* l'impossibilità ad effettuare l'adeguata verifica).

Una particolare ipotesi di astensione è quella disciplinata dai commi 7-*bis*, *ter* e *quater* dell'art. 28 del d.lgs. n. 231/2007<sup>19</sup>. È imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio (ad esclusione di uffici della P.A. e dei soggetti che esercitano attività da gioco) di astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, di eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine alle stesse, quando – direttamente o indirettamente – intervengono società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi elencati in una *black list* (emanata dal Ministro dell'economia) in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche in materia fiscale<sup>20</sup>.

***5. L'art. 25 del d.lgs. n. 231/2007<sup>21</sup> prevede modalità semplificate di adeguata verifica della clientela. A tal fine il professionista deve verificare la sussistenza di requisiti oggettivi e soggettivi che legittimano il ricorso alle stesse. In particolare, sulla scorta di riscontri documentali, l'autorità che compie ispezioni verifica se il professionista ha raccolto informazioni sufficienti per stabilire che il cliente potesse beneficiare della semplificazione, ai sensi dell'art. 25, comma 4.***

È necessario che il professionista provveda, in ogni caso, ad espletare gli adempimenti di identificazione del soggetto che conferisce l'incarico e di verifica dell'esistenza in capo a questi dei poteri di rappresentanza dell'ente per conto del quale opera. Ne è conferma l'art. 25, comma 5, del decreto il quale dispone che non è possibile applicare gli obblighi semplificati quando si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisire le informazioni necessarie. La semplificazione, dunque, opera solo con riferimento alle altre attività in cui consta l'adeguata verifica: identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità; richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; controllo costante nel corso del rapporto professionale<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Introdotti dall'art. 36 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122).

<sup>20</sup> Cfr. IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 9.

<sup>21</sup> Per una dettagliata disamina delle condizioni oggettive e soggettive necessarie per l'adempimento degli obblighi secondo le modalità semplificate previste dall'art. 25, v. CNDCEC, *Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, luglio 2011, in [www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it); v. altresì IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 10.

<sup>22</sup> Cfr. IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 10.

**6. La normativa prevede, altresì, degli obblighi di adeguata verifica rafforzata. In tal caso, il professionista deve porre in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dall'art. 28 del d.lgs. n. 231/2007.**

A tale riguardo, in caso di identificazione effettuata senza la presenza fisica del cliente, il professionista deve accertare l'identità di quest'ultimo tramite documenti, dati o informazioni e, comunque, adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione degli atti acquisiti.

Ove il cliente appartenga alla categoria delle p.e.p. (v. *infra* § 2), il professionista deve adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione, svolgendo un controllo continuo nel corso dell'intera durata del rapporto professionale. In caso di rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, non essendo previsti specifici ulteriori adempimenti, il professionista è tenuto a predisporre misure aggiuntive rispetto a quelle in cui si sostanzia l'ordinaria verifica della clientela, documentandole adeguatamente.

7. Il professionista può eventualmente avvalersi di un terzo qualificato per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 29 ss. del decreto). In tale ipotesi, tuttavia, responsabile finale dell'assolvimento dell'obbligo resta il professionista che si avvale del terzo (e non quest'ultimo).

Sono terzi qualificati (ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. 231/2001): *a*) intermediari di cui all'art. 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/CE; *b*) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, lett *b*), *c*), e *d*), della direttiva; *c*) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; *d*) professionisti di cui agli artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera *b*), nei confronti di altri professionisti.

Il professionista è tenuto a conservare l'attestazione fornita da uno dei soggetti previsti dall'art. 30, comma 1, dalla quale emerga la corrispondenza tra il soggetto che deve essere identificato e quello titolare del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. Il rispetto delle procedure di adeguata verifica della clientela è oggetto di controllo da parte delle autorità competenti, mediante riscontri incrociati presso i "terzi" al fine di appurare, anche sotto il profilo documentale, l'osservanza degli adempimenti antiriciclaggio imposti a tutti i soggetti obbligati <sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Sul punto, v. IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 11.

Opportuna, infine, risulterebbe un'equiparazione (in via interpretativa o *de iure condendo*) dei professionisti "terzi" agli ordini professionali, i quali potrebbero realizzare in tal modo attività di supporto dei singoli professionisti nell'adempimento degli obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela (ad esempio, predisponendo banche dati dei clienti centralizzate e condivise).

***8. Un altro aspetto interessante, messo in evidenza dall'Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti, attiene agli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti che prestano la propria attività su incarico di uno studio senza esservi associati.***

*Sul punto, non appare condivisibile la conclusione secondo cui gli adempimenti antiriciclaggio devono essere duplicati in tutti quei casi in cui la posizione del professionista che presta la propria attività nello studio associato sia giuridicamente autonoma, in quanto da tale autonomia si faceva discendere<sup>24</sup> la necessità di porre in essere gli obblighi antiriciclaggio a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero già stati assolti dallo studio.*

*Diversamente, nell'ipotesi di studio individuale, il professionista con partita iva sarebbe assimilabile al collaboratore e, quindi, esonerato dall'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, a prescindere dal fatto che si sia relazionato al cliente ovvero abbia effettuato prestazione meramente intellettuale. È evidente che una soluzione equilibrata al problema non può prescindere da un'analisi caso per caso, delle prestazioni svolte dal collaboratore all'interno dello studio professionale, fermo restando che, almeno in linea di principio, un'inutile duplicazione degli adempimenti connessi all'adeguata verifica, nonché alla conservazione e alla registrazione dei dati, non sembra in alcun modo rafforzare l'efficacia preventiva delle procedure di legge.*

Ad ogni modo, attesa la delicatezza della materia e l'eterogeneità delle posizioni interpretative, peraltro anche in vigore della precedente normativa antiriciclaggio, è evidente la necessità di un ulteriore chiarimento ufficiale da parte degli organi preposti alla corretta attuazione della normativa<sup>25</sup>.

9. Venendo ora ad alcuni recenti interventi normativi (secondari) in materia di obblighi di adeguata verifica, con la *Comunicazione* del 2 dicembre 2013, l'UIF ha emanato lo schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. 231/2007 in materia di operatività connessa con l'utilizzo di *trust*.

<sup>24</sup> Così il soppresso Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) nei suoi orientamenti interpretativi, espressi ancora nella vigenza del d.lgs. n. 56/2004, v. i riferimenti riportati in IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 12 ss.

<sup>25</sup> Cfr. IRDCEC, *Antiriciclaggio*, cit., p. 13.

A livello internazionale, il GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ha già evidenziato i possibili utilizzi abusivi del *trust* per finalità di riciclaggio<sup>26</sup>. In tal senso, le Raccomandazioni, approvate nel febbraio 2012, rafforzano gli standard in materia di trasparenza dei *trust* e di altri schemi operativi analoghi, specie con riferimento a obblighi di acquisizione e conservazione di informazioni complete e aggiornate sulla titolarità effettiva degli stessi<sup>27</sup>.

A fronte di tali potenziali criticità, l'UIF ha ritenuto opportuno, con questa *Comunicazione*, richiamare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che a vario titolo entrano in rapporto con il *trust* (sia in fase d'istituzione, sia in quella di esecuzione) a prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità del medesimo.

10. Sempre in tema di adeguata verifica, ma in collegamento con il problema dell'evasione fiscale, nel suo *Rapporto 2013*<sup>28</sup>, l'UIF afferma che risulterebbe un mancato introito di entrate fiscali per un importo di circa 130 miliardi di euro l'anno di imponibile. Ovviamente lo scopo perseguito dall'UIF non è di contrastare l'evasione fiscale (almeno non direttamente), quanto di studiare e svelare i comportamenti dell'evasore tipo in considerazione del fatto che dal 2012 anche il GAFI ha inserito l'evasione fiscale tra i "reati presupposto" del riciclaggio.

In sostanza, nel rapporto l'UIF evidenzia come l'analisi dell'evasore-medio effettuata per il tramite delle segnalazioni provenienti dal sistema bancario sia particolarmente completa e attendibile.

Fra le principali operazioni anomale rilevate, l'UIF ne segnala diverse. In primo luogo, l'utilizzo strumentale di conti correnti personali per veicolare movimentazioni riferibili invece all'azienda: in sostanza, dirottare parte del "fatturabile" sui conti di familiari e parenti. Non meno frequente è lo spostamento di denaro fra persone fisiche e giuridiche collegate (socio-società; proprietario-azienda, ecc.), e a maggior ragione il flusso ingiustificato di contanti sui conti aziendali è, secondo l'UIF, un indicatore tipico di operazioni in "nero".

Più evoluto, e spesso più efficace, è il ricorso all'interposizione fittizia di prestanome per celare i titolari effettivi dei fondi movimentati, mentre è diventato un classico (per la sua diffusione) la falsa fatturazione per prestazioni mai eseguite.

Un aspetto di particolare rilievo attiene alle carte di pagamento elettroniche, utilizzate soprattutto per aggirare il limite all'uso del contante (emesse con un tetto di 999,99 euro).

<sup>26</sup> Cfr. FATF-GAFI, *Risk-Based Approach Guidance for Trust and Company Services Providers* (TCPS), 17 giugno 2008; *Money Laundering Using Trust and Company Services Providers*, ottobre 2010.

<sup>27</sup> Cfr. *Raccomandazione 25* e relativa *Nota Interpretativa*.

<sup>28</sup> Consultabile al link [www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uij/Rapporto\\_UIF\\_anno\\_2012.pdf](http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uij/Rapporto_UIF_anno_2012.pdf), part. p. 37 ss.

L'antiriciclaggio grazie alle segnalazioni delle banche ha "scoperto" che esistono prestanome "professionali" intestatari di centinaia di carte prepagate, ovviamente si tratta di soggetti del tutto ignoti al fisco<sup>29</sup>.

In sostanza, l'UIF mette in risalto come l'attività di verifica della clientela posta in essere dal sistema bancario in attuazione delle norme antiriciclaggio, sia particolarmente accurata al punto da poter essere considerata come una sorta di "modello" ideale da applicare anche alle altre categorie di soggetti coinvolti nella prevenzione del riciclaggio, in primo luogo i professionisti. Del resto pare che tale sia l'orientamento che emerge dai lavori e dal dibattito relativi al progetto di quarta direttiva europea.

Si delineano, in definitiva, i tratti di una sorta di "rete regolamentare" diretta alla prevenzione di reati finanziari: le norme su riciclaggio, evasione fiscale, usura e altri reati di matrice finanziaria, trovano sempre maggiori punti di convergenza e di interazione teorica ed applicativa, però caricando al contempo di sempre maggiori adempimenti i soggetti destinatari che sono inevitabilmente destinati ad "organizzarsi" per farvi fronte ed evitare così eventuali problemi "sistemici" di *compliance*.

11. È evidente come la normativa antiriciclaggio si sia spesso rivelata complessa e gravosa per i soggetti obbligati, ma tende a diventarlo in misura ancor maggiore laddove venga disattesa o non correttamente applicata, con le conseguenze, in termini anche sanzionatori, che ne derivano. Difatti, regole e prassi poco attente agli adempimenti antiriciclaggio indeboliscono la capacità di resistere all'infiltrazione dei flussi finanziari illeciti nell'economia legale.

Occorre, dunque, un cambio di mentalità, un mutamento che si potrebbe definire *culturale* nel ruolo del professionista, ma anche nel loro approccio al cliente. I professionisti devono comprendere che oramai gli adempimenti antiriciclaggio non sono più eludibili e che la loro incisività è in crescita, con il conseguente aumento dei controlli (e delle corrispondenti sanzioni). Anche l'accentuato individualismo di taluni professionisti (tipico soprattutto di alcune realtà geografiche) non è di ausilio a tali fini, mentre potrebbero senz'altro essere di supporto forme di maggiore aggregazione e coordinamento tra gli studi professionali (anche solo al fine di adempiere agli obblighi antiriciclaggio).

È importante, per altro verso, far comprendere al cliente che è fisiologico per il professionista – quand'anche egli sia già noto – acquisire informazioni, profilare il soggetto, monitorare nel tempo l'operatività e quant'altro sia previsto dalle norme antiriciclaggio. Tali

<sup>29</sup> Sul punto v. A. GALIMBERTI, *In ogni caso, la radiografia dell'evasore-medio che esce dalle segnalazioni fatte dalle banche è davvero completa*, in *Il Sole 24 Ore.com*, 16 novembre 2003.

adempimenti, in sostanza, non devono essere vissuti dai clienti come un segnale di diffidenza o discredito da parte del professionista. Essi, all'opposto sono necessari e obbligatori e, in ultima istanza, forniscono altresì un rilevante contributo ad un più corretto funzionamento dell'intero sistema dell'economia legale nell'interesse di tutte le sue componenti.